## COMUNICAZIONE PER I DELEGATI ALLE VENDITE

In seguito all'incontro tenutosi l'08.02.2024 con i Giudici dell'Esecuzione della seconda sezione civile presso il Tribunale di Ancona, e all'esame condotto in senso al Comitato appositamente istituito e quindi nel corso della riunione on line del 19-2-2024, si indicano le seguenti linee guida in merito alla Circolare del Tribunale.

Quale premessa, va ricordato che le decisioni in ordine alla sospensione della vendita e alle successive determinazioni in merito alla procedura di opposizione tardiva spettano unicamente al GE: in questo senso va quindi letta la dizione contenuta nella circolare del Tribunale sub Modello A Urgente.

Va infatti ribadito che al delegato spettano solamente compiti di acquisizione dei dati ritenuti necessari per consentire al GE di assumere le decisioni di competenza.

Occorre tener conto che, sin dall'aprile del 2023, a seguito della pubblicazione della sentenza SU 9479/2023, i Giudici di merito, già in sede monitoria, operano la valutazione della insussistenza di clausole contrarie alla tutela del Consumatore. Quindi, la problematica relativa alla verifica in sede esecutiva è limitata alle vendite già disposte. Inoltre, per le procedure esecutive successive all'aprile 2023, sarà sempre il GE a dover verificare la sussistenza di ipotesi astrattamente rientranti nell'oggetto della sentenza citata, prima di disporre la vendita e nominare il delegato.

Ciò posto, relativamente agli adempimenti demandati al delegato nei Modelli allegati alla circolare menzionata, si precisa:

**Primo punto**: La verifica richiesta riguarda solamente la natura del Decreto Ingiuntivo azionato che deve risultare "**Non opposto**" e la cui esecutorietà sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 647 cpc. Se ciò non dovesse emergere dagli atti in visione del Delegato, questi potrà chiedere informazioni direttamente presso la Cancelleria essendo a ciò autorizzato dalla disposizione genarle del GE o chiedere direttamente al Creditore procedente.

La segnalazione dovrà essere fatta al GE solo se il Decreto azionato non riporti nel testo del provvedimento la **motivazione esplicita dell'assenza**, nella fattispecie, di clausole abusive nel contratto posto a base del ricorso monitorio (ipotesi, questa di scuola, considerato che l'obbligo di motivazione in tal senso è stato posto solo con la sentenza delle Sezioni Unite dell'aprile 2023).

Quindi la verifica del delegato è solo formale e in negativo e non può e non deve entrare nel merito della abusività delle clausole contrattuali che è un controllo demandato in prima istanza sommaria al GE e, semmai, al Giudizio di merito a seguito della eventuale Opposizione Tardiva da parte del debitore esecutato.

**Secondo punto:** Il Debitore esecutato deve essere una **persona fisica** (cioè potenziale consumatore). Il delegato indicherà al GE il Contratto presupposto al titolo, per la verifica da parte di questi se lo stesso sia debitore principale o se abbia prestato una **garanzia** personale a favore del debitore principale e, inoltre, per la vetrifica della sussistenza astratta di clausole abusive. Nel caso il contratto

non sia allegato agli atti procederà a richiederlo al Creditore e darà atto nella sua segnalazione di un eventuale diniego o di una eventuale impossibilità che dovesse essere dedotta dal Creditore.

All'esito del predetto preliminare controllo il delegato procederà alla segnalazione utilizzando i modelli allegati alla circolare.

NB: L' indagine richiesta nella direttiva e da ritenersi estesa anche alle procedure endodivisionali.

Per eventuali disguidi operativi Vi preghiamo di segnalarli direttamente al Consiglio.

Consiglio Ordine Avvocati.

Gianni Marasca

Mauro Paolinelli